



PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.

Proc. ID 101/15775

Modifica Non Sostanziale dell'AIA

ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006

“Istanza per lo spostamento di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti da una zona a un'altra di stabilimento e sostituzione di due gruppi elettrogeni di emergenza”

Comunicazione Avvio: Prot. MASE.RU.U.0025530.09-02-2024

Istanza pervenuta via PEC al prot. MASE.RU.E.0023372.07-02-2024

AIA vigente: DM 384 del 24/09/2021 (G.U. Serie Generale n. 252 del 21/10/2021)

Stabilimento di Marano Veneziano Comune di MIRA (VE)

Gruppo Istruttore	
Commissione AIA-IPPC	Prof. Antonio Mantovani - <i>Referente</i>
	Dott. Paolo Ceci
	Avv. David Roettgen
Regione del Veneto	Ing. Anna Lando
Città Metropolitana di Venezia	Dott.ssa Anna Maria Pastore
Comune di Mira	Dott. Marco Dori - Sindaco

ALLEGATO_4_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0083779.07-



SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	5
2.1 Atti presupposti.....	5
2.2 Attività istruttorie.....	6
2.3 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio dell'AIA vigente	6
2.4 Riepilogo delle diffide attualmente in corso.....	7
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE IPPC	7
4. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO AUTORIZZATO.....	8
5. ISTANZA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE	9
5.1 Premessa	9
6. EFFETTI AMBIENTALI DELLE MODIFICHE PROPOSTE	9
6.1 Aree di deposito di rifiuti: nuovo layout.....	10
6.1.1. Nuovo layout delle aree di deposito di rifiuti: motivazioni	12
6.2 Sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza.....	12
6.2.1. Intervento previsto e motivazioni	12
6.2.2. Sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza: approfondimento	13
7. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE.....	13
7.1 Spostamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti.....	13
7.2 Sostituzione gruppi elettrogeni	13
8. MODIFICHE AL DM (AIA) 384/2021	14
9. CONCLUSIONI	15
10. PRESCRIZIONI	15
11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC).....	15



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, c. 5, lett.6-ter, art. 29-sexies del D. Lgs. 152/06 ⁽¹⁾ che può avvalersi, ai sensi dell'art. 29-decies ibid. dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Veneto.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d. lgs. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del D. Lgs. 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria AIA/IPPC (CIPPC) di cui all'Art. 8-bis del D. Lgs. 152/06.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (dell'Art.5, comma 1, lettera i-quater, D.Lgs. 152/06);
Gestore	Marchi Industriale S.p.A., installazione IPPC sita in Comune di Mira, di seguito indicato con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis, D.Lgs. 152/06.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo incaricato dal Presidente della CIPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, co. 1, lettera i-quater D. Lgs. 152/06).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, c. 1, lettera i-ter D. Lgs. 152/06).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D. Lgs. 152/06, indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, D. Lgs. n. 152/06).

⁽¹⁾ Il D. Lgs. 152/2006 richiamato in questo Parere si intende aggiornato alla data di redazione.



Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare delle considerazioni di cui all'allegato XI alla parte seconda del D. Lgs 152/06.</p> <p>Ai sensi dell'art. 29-sexies, ibid.: <i>"4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."</i> <p>Si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il Gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D. Lgs. n. 152/06).
Documento di riferimento sulle BAT (BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1) del D. Lgs. n. 152/06).</p> <p><i>Da Dir. UE 2010/75/UE, "IPPC" par. 7, art. 15:</i></p> <p>In attesa dell'adozione di una decisione pertinente ai sensi del paragrafo 5 (<i>ndr. art. 15 ibid</i>), le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti di riferimento sulle BAT adottati della Commissione precedentemente alla data di cui all'articolo 83 valgono come conclusioni sulle BAT ai fini del presente capo, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4.</p>
Conclusioni sulle BAT (BATC)	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella GU UE, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2) del D. Lgs. n. 152/06).</p>
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>L'art. 29-quater, co. 6, D. Lgs. 152/2006 stabilisce che:</p> <p><i>"Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, ... per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente."</i></p> <p>Il documento definito <i>"Piano di Monitoraggio e Controllo"</i> (PMC) contiene - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D. Lgs 152/06 - le</p>



	<p>metodologie e le frequenze di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'Autorità Competente i controlli necessari per verificarne la conformità alle condizioni stabilite dall'autorizzazione ambientale integrata (AIA) ed, inoltre, all'Autorità Competente e ai Comuni interessati gli esiti dei controlli richiesti dall'AIA.</p> <p>Il PMC costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, con riferimento al D. Lgs. 152/06, articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it/it-IT al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D. Lgs. n. 152/06. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D. Lgs. n. 152/06).

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 384 del 24/09/2021 all'installazione Marchi Industriale S.p.A., stabilimento chimico, sita nel Comune di Mira – Loc. Marano (VE); l'autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla G.U.
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis “ <i>Art. 9-bis. Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC</i> ” <i>1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.</i> ”
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017: “ <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma 3 del DPR 90/2007</i> ”;
vista	la comunicazione del Presidente della Commissione IPPC (Prot. CIPPC.Registro Ufficiale.U.0000376.26-02-2024), che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione Marchi Industriale S.p.A., sita nel comune di MIRA – Loc. Marano Veneziano (VE), al Gruppo Istruttore così costituito:



	- Prof. Antonio Mantovani - Referente Gruppo Istruttore - Dott. Paolo Ceci – Componente - Avv. David Roettgen – Componente;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionale, provinciale e comunale: - Ing. Anna Lando – Regione Veneto - Dott.ssa Anna Maria Pastore – Città Metropolitana di Venezia - Dott. Marco Dori – Comune di Mira;

2.2 Attività istruttorie

Esaminate	Le comunicazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere Istruttorio, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto tecnico della Commissione IPPC del 15.03.2024 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.E.0000537.18-03-2024), redatta da: - Ing. Alessandro Casula - Dott.ssa Maria Cortese - Ing. Roberto Borghesi, coordinatore sezione VAL-RTECIPPC.
vista	la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore (MASE.Registro Ufficiale.Uscita.0072712.18-04-2024; CIPPC.Registro Ufficiale.E.0000821.19-04-2024) a seguito richiesta del GI della Commissione IPPC (CIPPC.Registro Ufficiale.E.0000495.11-03-2024)
vista	la nota di trasmissione del PIC al Gruppo Istruttore del 22.04.2024 da parte della segreteria CIPPC per la condivisione/presentazione di osservazioni entro il 26.04.2024 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000864.29-04-2024)

2.3 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio dell'AIA vigente

ID 101/	Tipo di procedimento	Stato
10051	AIA VIGENTE Durata: 12 anni (dalla pubblicazione dell'avviso in G.U. It)	D.M. 384 - 24/09/2021 (Avviso: G.U. serie gen. n. 252 del 21-10-2021)
12051	Modifica non sostanziale: "Installazione nuovo forno fusore dello zolfo e raddoppio della portata del relativo camino"	MITE.R U.U.0021138.21-02-2022
12757	Modifica non sostanziale: "Ristrutturazione magazzino in disuso per stoccaggio materie prime"	MASE.R U.U.0073982.08-05-2023
13072	Modifica Sostanziale dell'AIA: "Potenziamento dell'impianto di produzione di Solfato di Potassio"	D.M. 155 del 10/05/2023

Le modifiche hanno comportato anche un riordino dell'assetto dell'installazione:

- Con riferimento al procedimento ID 101/12757 "Ristrutturazione magazzino in disuso per stoccaggio materie prime", il gestore (prot. MASE.Registro Ufficiale.Ingresso.0130214.08-08-2023) ha comunicato il cronoprogramma di massima relativo alla realizzazione delle opere civili previste (completamento previsto: luglio 2024), esecuzione dei monitoraggi ambientali giornalieri nelle fasi di demolizione e effettuazione di sopralluoghi di tecnici dello SPISAL, che hanno verificato le adeguate misure di prevenzione e protezione predisposte.



- Con riferimento al procedimento ID 101/13072 “Potenziamento dell'impianto per la produzione di solfato di potassio”, il gestore (prot. MASE.Registro Ufficiale.Ingresso.0162355.11-10-2023) ha trasmesso un documento di ottemperanza alle prescrizioni del PIC: “Entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore deve trasmettere all'A.C. una Relazione di ottemperanza alle prescrizioni 4, 5, 6 e 7 con il relativo cronoprogramma per i vari interventi previsti”.

Il gestore comunica che l'ottemperanza alla prescrizione n° 3 del PIC, relativa all'indagine fonometrica, sarà adempiuta in un periodo successivo poiché dev'essere svolta entro 30 giorni dall'avvio dell'impianto, che avverrà non prima del 2025.

2.4 Riepilogo delle diffide attualmente in corso

Non risultano diffide attualmente in corso.

Risultanze dalle attività di controllo e di ispezione.

ISPRA riporta che con riferimento al Rapporto Conclusivo sulle attività di controllo ordinarie ex art. 29 *decies* D.lgs.152/2006 ss.mm.ii., effettuate dal 14/03/2023 al 02/05/2023 (prot. ISPRA n. 38547 del 13/07/2023), non sono state evidenziate violazioni dell'atto autorizzativo.

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE IPPC

Ragione sociale	Marchi Industriale SpA		
Sede legale:	Viale Belfiore 20 – 50144 Firenze		
Sede operativa	Via Miranese, 72 - 30030 MIRA - Loc. Marano Veneziano (VE)		
Tipo di installazione	Chimica, esistente		
Periodicità dell'attività	Continua		
Tipo di procedimento	Modifica AIA		
Codice e attività IPPC	Codice	Denominazione categoria-attività	
	4	Industria chimica	
	4.1	4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:	m) tensioattivi e agenti di superficie.
	4.2	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:	b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati.
	4.3	Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	
Classificazione NACE	24.13 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici		
Classificazione NOSE-P	105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK		
Codice e attività non IPPC	- cod. ISTAT: 24132150 - Produzione di ossicloruri e idrossicloruri di rame e altri metalli - cod. ISTAT: 40.1 Produzione di energia elettrica - cod. ISTAT: 20.15.00 - Produzione di biostimolanti		
Gestore e Rappresentante legale	Ing. Raoul Tomaello - tel. 041 - 5674203 - e-mail: raoul.tomaello@marchi-industriale.it		
Referente IPPC	Ing. Davide Tessari - tel. 041 - 5674209 - e-mail: davide.tessari@marchi-industriale.it		
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì; Codice Univoco: DF029 Stabilimento soggetto a Notifica ex art. 13 del D.Lgs. 105/2015 per effetto del superamento dei limiti di soglia. (ultima ispezione di ARPAV ai sensi dell'art. 27 comma 6: 20/06/2023)		
CPI	SI (compreso nella procedura di approvazione del Rapporto di Sicurezza). Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (Prot. 0152872 del 28/05/2019 - Collegata prot. Comando 14967 del 30/05/2019); richiesta di rinnovo periodico entro il 12.06.2024)		
Sistemi di gestione ambientale	UNI EN ISO 14001:2015 – N. 11192 (scadenza 09/11/2024) Schema di Accreditamento: SGA; Settore: 12 (Chimica di base, prodotti chimici e fibre)		



4. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO AUTORIZZATO

Nella seguente Tabella 1 sono riportate le attività produttive dello stabilimento con le relative capacità produttive nella configurazione autorizzata e in quella di progetto dichiarate dal Gestore.

Tabella 1. Sintesi delle attività produttive dello stabilimento

Codice attività IPPC	Sostanza/attività	Capacità produttiva configurazione attuale
4.2 b)	Acido solforico e oleum	110.000 t/a (nell'assetto con produzione solo di acido solforico e oleum); 94.000 t/a nel caso in cui sia in funzione anche la sezione di produzione di acido alchilbenzensolfonico
4.1 m)	Acido alchilbenzensolfonico (LAS o LABS)	52.100 t/a
4.3	Solfato di potassio (*)	61.000 t/a
-	Acido cloridrico al 32% (*)	70.000 t/a
-	Policloruro di alluminio al 10% e al 18%	15.000 t/a per il policloruro di alluminio (PAC) al 10% 32.000 t/a per il policloruro di alluminio (PAC) al 18%
-	Produzione continuativa su piccola scala di "biostimolanti liquidi"	115 t/anno (attività approvata con il procedimento ID 101/1214)
-	Impianto per la produzione di energia elettrica	4,3 MWe (potenza elettrica nominale). Mediante due turbine alimentate con il vapore generato dalle caldaie a recupero termico dal gas contenente SO ₂ ⁽²⁾ , ottenuto dalla combustione dello zolfo elementare; esse sono presenti all'interno dell'impianto di produzione acido solforico, oleum e acido alchilbenzensolfonico.

(*) Quantità così autorizzate con Proc. ID 101/13072.

L'installazione di Marano Veneziano, sita nel Comune di Mira (VE), è autorizzata (con AIA - DM 384 del 24/09/2021) alla produzione industriale di sostanze chimiche di base, fertilizzanti e tensioattivi.

La produzione riguarda le seguenti attività.

Produzione di sostanze chimiche inorganiche di base (acido solforico e oleum)

Tale attività è soggetta ad AIA di competenza statale per una potenzialità produttiva di 110.000 t/a.

La materia prima utilizzata in questa attività è zolfo liquido che viene stoccato in due serbatoi in *area 14*. L'acido solforico e l'oleum, prodotti mediante un processo a doppio assorbimento o doppia catalisi, vengono stoccati in serbatoi di acciaio al carbonio e in vetroresina (usato per le concentrazioni minori) siti nell'*area 17* dello stabilimento. L'acido solforico viene imbottigliato in bottiglie in polietilene ad alta densità (HDPE) che vengono prodotte nello stesso reparto a partire da polietilene granulare.

Produzione di energia elettrica. Alla produzione di acido solforico è associata la produzione di energia elettrica come attività tecnicamente connessa: la SO₂ prodotta dalla combustione dello zolfo, prima della conversione a SO₃, viene raffreddata con conseguente produzione di vapore che viene inviato alle turbine a vapore presenti nello stabilimento.

Produzione di sostanze chimiche organiche di base (acido alchilbenzen solfonico – LABS)

Tale attività è soggetta ad AIA di competenza statale per una potenzialità di 52.100 t/a. L'impianto di solfonazione, basato sul processo continuo "SULPHUREX/F" consistente nella solfonazione dell'alchilbenzene lineare, è collocato nelle vicinanze dell'unità di produzione di acido solforico. Lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti è collocato nella zona sud dello stabilimento. Il prodotto di reazione, l'acido alchilbenzensolfonico (LABS), viene stoccato nel parco serbatoi dedicato (*area 16*).

⁽²⁾ Il recupero termico sfrutta il salto entalpico dei fumi da 1000/1100 °C a 400/450 °C; i gas, con circa il 10% SO₂ (T > 400 °C), in uscita dalle caldaie a recupero sono quindi inviati al convertitore catalitico (R1) per la completa ossidazione a anidride solforica, SO₃ e successiva produzione di acido solforico.



Produzione di solfato di potassio e acido cloridrico

Tale attività è soggetta ad AIA di competenza statale per una potenzialità di 61.000 t/a per il solfato di potassio e di 70.000 t/a per l'acido cloridrico. Il processo consiste in una reazione di doppio scambio tra acido solforico e cloruro di potassio (che sono stoccati nelle *aree 17, 6 e 7*) da cui si ottiene solfato di potassio e acido cloridrico gassoso. Il solfato di potassio grezzo è stoccato nelle *aree 2, 3, 4 e 5* mentre l'acido cloridrico è stoccato nell'*area 12*.

Produzione di policloruro di alluminio al 10% (PAC 1-2) e policloruro di alluminio al 18% (PAC 3)

L'impianto PAC 1-2 è composto da due reattori che funzionano in parallelo. La capacità produttiva è pari a 15 000 t/a di policloruro di alluminio 10% ad alta basicità (stoccato nell'*area 15*). Le materie prima sono l'acido solforico, stoccato nell'*area 17* come descritto precedentemente, e un agente basico inorganico per il quale il Gestore non specifica l'area di stoccaggio.

Il PAC 3 viene prodotto tramite reazione tra allumina idrata e una miscela acido cloridrico/acido solforico in soluzione acquosa. Si tratta di un processo discontinuo nel quale si ottiene la dissoluzione dell'allumina idrata in ambiente acido in un reattore chiuso. La capacità produttiva è pari a 32.000 t/a di policloruro di alluminio al 18% che viene stoccato in *area 15*.

Le materie prime sono l'Allumina (stoccata nelle *aree 2, 9 e 11*), l'acido Cloridrico (stoccato in *area 12*) e l'acido Solforico diluito (stoccato in *area 17*).

5. ISTANZA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE

5.1 Premessa

Il gestore ha presentato all'A.C. una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 riguardante:

1. lo spostamento di alcune aree di deposito temporaneo di rifiuti da una zona ad un'altra di Stabilimento;
2. la sostituzione di due dei tre gruppi elettrogeni di emergenza da 300 kVA esistenti (acquistati nel 1995), con due di potenza nominale di 600 kVA, con potenza doppia e tecnologicamente più avanzati, con una capacità di regolazione molto superiore all'attuale.

Ha allegato:

- Quietanza di pagamento tariffa dovuta ai sensi del secondo paragrafo dell'allegato III del DM n°58/2017;
- Planimetria 1492-6 Aree deposito temporaneo rifiuti di stabilimento – Stato attuale;
- Planimetria 1492-7 Aree deposito temporaneo rifiuti di stabilimento - Stato di progetto;
- Relazione descrittiva dei nuovi gruppi elettrogeni C23EC-GE-001;
- Scheda tecnica nuovi gruppi elettrogeni.

6. EFFETTI AMBIENTALI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Il gestore afferma che le modifiche previste all'interno dell'installazione IPPC autorizzata, oggetto della presente comunicazione, non prevedono nuovi impatti significativi e rilevanti sulle matrici ambientali in aggiunta a quanto già autorizzato:

Aspetto	Variazione	Note
Aumento della capacità produttiva dello stabilimento IPPC per le attività oggetto di AIA	NO	La modifica in progetto non comporta variazioni circa i parametri di produzione oggetto di soglia con riferimento agli allegati alla parte II D.lgs. 152/06
Utilizzo di nuove materie prime	NO	La modifica in progetto non comporta variazioni nell'ambito delle materie prime utilizzate presso il complesso IPPC
Emissioni convogliate in atmosfera	SI	La modifica impiantistica non determina la generazione di emissioni significative in atmosfera (<u>sostituzione gruppi elettrogeni</u>)



Aspetto	Variazione	Note
Emissioni in atmosfera diffuse	SI	La modifica in progetto non comporta la generazione di emissioni diffuse in atmosfera (<u>modifica spostamento deposito rifiuti</u>)
Prelievi idrici	NO	La modifica in progetto non comporta variazioni nel prelievo di risorse idriche
Scarichi idrici	NO	La modifica in progetto non comporta variazioni qualitative/ quantitative degli scarichi idrici del complesso IPPC
Produzione rifiuti	NO	La modifica in progetto non comporta variazioni circa la produzione di rifiuti del complesso IPPC
Impatto acustico	NO	<p>Gli effetti attesi della modifica sull'impatto acustico dell'impianto IPPC sono trascurabili.</p> <p>L'intervento in progetto consiste nella sostituzione di due sorgenti sonore esistenti (gruppi elettrogeni G2 e G3), con altrettante sorgenti sonore.</p> <p>I nuovi gruppi elettrogeni sono di più moderna concezione rispetto agli esistenti e adottano soluzioni per il contenimento in linea con le migliori tecniche disponibili per il settore (es. carteratura del motore, installazione di materiale fonoassorbente all'interno del carter, silenziamento delle vie di immissione ed emissione di aeriformi, isolamento di giunti e tubazioni, ecc.)</p> <p>Il tempo di funzionamento di ciascun gruppo elettrogeno è limitato a circa 30'/settimana in occasione dei test di funzionalità.</p>

6.1 Aree di deposito di rifiuti: nuovo layout

Il gestore ha allegato le planimetrie dello stato attuale autorizzato e di progetto delle aree di deposito temporaneo delle varie tipologie di rifiuti:

- Planimetria 1492-6 Aree deposito temporaneo rifiuti di stabilimento – Stato attuale;
- Planimetria 1492-7 Aree deposito temporaneo rifiuti di stabilimento - Stato di progetto.

Le planimetrie contengono anche l'elencazione dei rifiuti nelle varie aree.

Entrambi gli elenchi - stato di fatto e stato di progetto - contengono lo stesso numero delle diverse tipologie.

Di seguito l'elenco aggiornato con l'indicazione delle aree di deposito di rifiuti riportate nella Planimetria 1492-7.



Elenco aggiornato con il nuovo layout proposto delle aree di deposito di rifiuti

N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati	E	N	Protezioni
		(m3)	(m2)			COORDINATE GAUSS-BOAGA FUSO EST - DA CARTA TECNICA REGIONALE N. 127103		
1	Area di raccolta legno	84	42	Cassone chiuso	150103	2.294.895	5.038.385	-
2	Raccolta di materiale plastico	90	30	Cassone chiuso	150203	2.294.888	5.038.400	-
3	Residuo pulizie SK	72	36	Big bag	160304	2.294.857	5.038.388	-
4	Residuo da laboratorio	1	1	Fusti in area con bacino di contenimento	160509	2.294.962	5.038.151	Bacino di contenimento in polipropilene a tenuta
5	Raccolta Tubi al neon esauriti	0,40	0,25	Cassonetto dedicato	200121*	2.294.963	5.038.155	Sotto tettoia
6	Sgrassante per pezzi meccanici	0,23	0,26	Fusto su bacino contenimento	140603*	2.294.964	5.038.160	Sotto tettoia
7	Raccolta spanti da produzione e stoccaggio LABS	80	12,56	Serbatoio dedicato	161001*	2.294.880	5.038.126	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
8	Raccolta Pile	0,02	0,06	Cassonetto dedicato	160604	2.994.985	5.038.149	Area interna al fabbricato
9	Raccolta Oli	0,92	1,04	Quattro Fusti	130208*, 130113*, 130310*	2.294.978	5.038.173	Area interna al fabbricato
12	Raccolta materiali Ferrosi	52	30	Cassonetto dedicato	170405, 170402	2.294.865	5.038.388	-
13	Raccolta Cavi elettrici	1	2	Contenitore dedicato	170411	2.294.857	5.038.393	
14	Raccolta Scorie Zolfo	46	31	Area dedicata confinata	060603	2.294.777	5.038.293	Pavimentazione in calcestruzzo a tenuta con tettoia
15	Raccolta Fanghi da depurazione	30	15	Cassonetto dedicato	060503	2.294.824	5.038.190	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
16	Raccolta Fanghi PAC	13	13	Big-bag in area dedicata confinata	060316	2.294.775	5.038.220	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
17	Raccolta Resine scambiatrici	7	6	Area dedicata	190905	2.294.880	5.038.385	Area coperta
18	Raccolta residui pulizie colonne SK	7	6	Area dedicata	060799	2.294.880	5.038.385	Area coperta
19	Catalizzatore al vanadio	60	30	Area dedicata	160802	2.294.756	5.038.225	Area coperta
20	Raccolta Toner	0,14	0,18	Cassonetto dedicato	080309	2.294.987	5.038.148	Area interna al fabbricato
21	Metri cubi LAB/LABS fuori specifica	12	15	Fusti (metri cubi) entro bacino di contenimento	160305*	2.294.843	5.038.280	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
22	Cartucce esaurite impianto osmosi inversa	10	10	Bancali in area dedicata	150203	2.294.890	5.038.377	
23	Polvere da pulizia strade	4	4	Big Bag in area dedicata	200303	2.294.880	5.038.385	
24	Contenitori inquinati di laboratorio	4	5	Cassone	150110*	2.294.895	5.038.400	Tettoia
25	Indumenti e stracci contaminati	2	2	Big bags su area dedicata	150202*	2.294.890	5.038.377	
26	Rifiuti da infermeria	0,2	0,2	Contenitore apposito chiuso	180103*	2.294.975	5.038.122	Area interna al fabbricato
27	Lastre fibrocemento	2	2	Area dedicata	170101	2.294.880	5.038.385	Area coperta
28	Bombolette spray	1	1	Cassonetto dedicato	150111	2.294.890	5.038.377	Cassonetto chiuso
29	Scarti vernice	1	1	Big Bags su aria dedicata	080111	2.294.880	5.038.385	



6.1.1. Nuovo layout delle aree di deposito di rifiuti: motivazioni

A seguito della richiesta del GI di documentazione integrativa, alle specifiche domande il Gestore comunica che (MASE.Registro Ufficiale.Entrata.0062667.03-04-2024):

Nuove aree di deposito:

La motivazione risiede nella necessità di liberare l'area attuale per far posto ad un capannone oggetto del procedimento autorizzato con ID 101/12757 dell'8 Maggio 2023 *"Ristrutturazione magazzino in disuso per stoccaggio materie prime"*.

Le aree di deposito temporaneo (1, 2, 3, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29) indicate nella Planimetria Rifiuti Stato Attuale 1492-6 inviata in data 07/02/2024, saranno solo spostate da una zona ad un'altra dello stabilimento, senza alcuna creazione di nuove aree dedicate.

Le aree destinate ad ospitare i nuovi depositi temporanei di stoccaggio sono idonee a contenere le tipologie di rifiuti. In particolare le superfici sono impermeabilizzate e comunque i contenitori sono provvisti di coperture mobili. La linea di raccolta delle acque meteoriche dalle caditoie è collegata ad un pozzetto di raccolta con elettropompa che invia le acque all'impianto di depurazione scarichi. I singoli depositi temporanei di stoccaggio manterranno le attuali caratteristiche in vigore, come indicato nella Planimetria 1492-7 Rifiuti Stato di progetto inviata in data 07/02/2024.

Le aree attuali di deposito temporaneo saranno adibite a magazzino stoccaggio materie prime e prodotti finiti, come autorizzato con procedimento ID 101/12757 dell'8 Maggio 2023 *"Ristrutturazione magazzino in disuso per stoccaggio materie prime"*.

6.2 Sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza

Il gestore riferisce quanto riportato nel seguente paragrafo.

6.2.1. Intervento previsto e motivazioni

I gruppi elettrogeni rappresentano impianti di emergenza (a supporto dell'impianto produttivo) e saranno attivi solo in condizioni anomale quali ad esempio guasto elettrico, interruzione della fornitura di energia da parte della rete o blackout. In condizioni normali tali impianti sono inattivi.

Il tempo di funzionamento di ciascun gruppo elettrogeno sarà pari in condizioni normali a circa 30'/settimana, tempo necessario alle verifiche di funzionalità degli impianti stessi testata periodicamente ai fini della sicurezza.

Le caratteristiche tecniche di dettaglio dei gruppi elettrogeni che il gestore intende installare sono descritte nella specifica scheda tecnica trasmessa.

Allo stato attuale sono in servizio presso lo stabilimento 3 gruppi elettrogeni di emergenza:

STATO DI FATTO			
Gruppo elettrogeno	Potenza nominale	Costruttore/Matricola	Emissione in atmosfera
G2	300 kVA	Tessari Energia S.p.A. (Matr. N° 436161)	E1
G3	300 kVA	Tessari Energia S.p.A. (Matr. N° 436143)	E2
G6	450 kVA	Perin S.r.l. (Matr. N° MF17108)	E6

La configurazione finale dei gruppi elettrogeni di emergenza sarà la seguente:

STATO DI PROGETTO			
Gruppo elettrogeno	Potenza nominale	Costruttore/Matricola	Emissione in atmosfera
G7	600 kVA	Perin S.r.l. (Matr. N° P19101440)	E1
G8	600 kVA	Perin S.r.l. (Matr. N° P19101441)	E2
G6	450 kVA	Perin S.r.l. (Matr. N° MF17108)	E6



Emissioni convogliate in atmosfera

Il Gestore riferisce che:

- dal punto di vista emissivo i gruppi elettrogeni oggetto della presente comunicazione sono inquadrabili come emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti - ex art. 271 c.1 del D. Lgs.152/06 (rif. punto (bb) parte I All. IV alla parte V:

"Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel";

- l'intervento in progetto non comporta la realizzazione di nuovi punti di emissione in atmosfera, poiché le emissioni atmosferiche dei nuovi gruppi elettrogeni saranno convogliate agli esistenti punti di emissione E1 ed E2.

6.2.2. Sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza: approfondimento

A seguito della richiesta del GI di documentazione integrativa, alle specifiche domande il Gestore comunica che (MASE.Registro Ufficiale.Entrata.0062667.03-04-2024):

Nuovi Gruppi Elettrogeni:

I nuovi gruppi elettrogeni dimensionalmente consentono l'installazione nel locale dove attualmente risiedono i due attuali gruppi. Questi ultimi verranno rimossi e ceduti al fornitore.

Da una prima richiesta posta al fornitore dei gruppi elettrogeni, emerge l'assenza documentale delle analisi richieste oltre all'indisponibilità all'esecuzione delle misure c/o la loro officina. Il fornitore motiva tale assenza dati emissivi con l'esonero dato dal Regolamento Europeo 2016/1628 per installazioni non mobili³.

In ogni caso Marchi Industriale S.p.A. procederà all'effettuazione delle analisi richieste alla consegna dei gruppi elettrogeni, prima dell'installazione dei gruppi stessi.

7. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

7.1 Spostamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti

Il G.I. ritiene motivata la modifica di spostamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti proposta dal gestore. Essa è infatti conseguente alla necessità di liberare l'area attuale di deposito per far posto ad un capannone già autorizzato con procedimento ID 101/12757 dell'8 Maggio 2023 *"Ristrutturazione magazzino in disuso per stoccaggio materie prime"*.

7.2 Sostituzione gruppi elettrogeni

Allo stato attuale nell'installazione sono presenti due tipologie di gruppi elettrogeni con diversa potenza elettrica: N. 2 gruppi da 300 kVA/ciascuno; N. 1 gruppo da 450 kVA.

Il gestore propone la sostituzione dei due gruppi di potenza inferiore con due (G7 e G8) di potenza doppia.

La potenza complessiva passerà quindi da 1050 kVA a 1650 kVA.

Tale raddoppio di potenza, oltre a garantire una migliore disponibilità e maggior flessibilità in caso emergenza, è coerente con l'aumentata esigenza dell'installazione. È recente il rilascio da parte di codesta AC dell'autorizzazione del raddoppio capacità di produzione della linea del K₂SO₄ (ID 101/13072 *"Potenziamento dell'impianto di produzione di Solfato di Potassio"*).

L'intervento porta inoltre ad un importante adeguamento e rinnovo del sistema di emergenza, sostituendo i due gruppi elettrogeni più piccoli con due nuovi di potenza doppia, quindi meglio rispondenti anche per quanto riguarda le emissioni in atmosfera (Regolamento UE 2016/1628).

³ REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.



Il GI osserva inoltre che lo “*Allegato II - Limiti di emissione dei gas di scarico*” del Regolamento UE citato stabilisce limiti di emissione per gli inquinanti CO, HC, NOx e particolato, per le omologazioni recenti dei gruppi delle varie fasce di potenza. I limiti, espressi in g/kWh.

Considerato l'esclusivo utilizzo in condizioni di emergenza, i gruppi elettrogeni G6, G7 e G8, alimentati a gasolio, non sono soggetti a limiti di emissioni in atmosfera in quanto configurabili nel comma 5 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga) del D.Lgs. 152/2006:

“5. ... Il presente titolo ⁽⁴⁾ non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione.”

Il gestore dichiara infatti che, fatte salve le necessarie verifiche periodiche di funzionalità ai fini della sicurezza di circa 30'/settimana, l'utilizzo sarà esclusivamente in situazioni di emergenza.

Essi infatti non rientrano nella clausola inserita nel comma 5 sopra citato: “*Sono comunque soggetti al presente titolo (ndr: ovvero sono soggetti a limiti di emissione) gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.*”

Il termine “dispositivi” nel testo del comma 5 non ha un significato riduttivo, ristretto a piccole apparecchiature o accessori, infatti, il D.Lgs. 152, art. 268, c. 1 definisce:

“l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio”.

Con riferimento all'art. 29-nonies comma 3 del D. Lgs.152/2006, si evidenzia che le modifiche proposte con la presente comunicazione non comportano effetti significativi sull'ambiente o sulla salute umana, né sono in contrasto con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale vigente.

Alla luce di quanto sopra, la modifica impiantistica proposta rappresenta una modifica non significativa dell'installazione IPPC e **non costituisce una modifica sostanziale** ai sensi dell'art. 29-bis, art. 5, comma 1, lett. 1-bis del D.lgs.152/2006.

Le modifiche proposte comportano le seguenti modifiche al Decreto AIA vigente (DM 384/2021).

8. MODIFICHE AL DM (AIA) 384/2021

Con riferimento al PIC parte integrante dell'AIA vigente (DM 384/2021), le modifiche richieste dal gestore interessano:

■ Par. 10.7, prescr. 27 del PIC:

“27) Ogni modifica dei codici/tipologie di rifiuti stoccati o del lay-out in impianto sarà tempestivamente comunicata all'AC e all'Autorità di Controllo allegando un elenco aggiornato che evidenzia le modifiche e il nuovo layout.”

Il Gestore ha ottemperato la prescrizione allegando la nuova planimetria “1492-7 - Planimetria rifiuti stato_di_progetto”.

■ Par. 10.3.1: Tabella 2. Emissioni convogliate in atmosfera non soggette a limiti

Il Gestore ha richiesto di modificare la seguente parte della Tabella 2:

Tabella 2. Emissioni convogliate in atmosfera non soggette a limiti

Emissioni convogliate non soggette a limiti emissivi		
Sigla camino	Descrizione	Note
E1	Gruppo elettrogeno di emergenza – G2 (264 kW)	Emissioni di emergenza gruppi elettrogeni alimentati a gasolio
E2	Gruppo elettrogeno di emergenza – G3 (264 kW)	
E6	Gruppo elettrogeno di emergenza – G6 (450 kVA)	

⁴ Titolo I - Prevenzione e Limitazione delle Emissioni in Atmosfera di Impianti e Attività.



con la seguente nuova sezione della Tabella 2:

Emissioni convogliate non soggette a limiti emissivi		
Sigla camino	Descrizione	Note
E1	Gruppo elettrogeno di emergenza - G7 (600 kVA)	Emissioni di emergenza gruppi elettrogeni alimentati a gasolio
E2	Gruppo elettrogeno di emergenza - G8 (600 kVA)	
E6	Gruppo elettrogeno di emergenza - G6 (450 kVA)	

9. CONCLUSIONI

In conclusione,

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti del presente Parere Istruttorio,

si ritiene che quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore nell'istanza e nella successiva documentazione integrativa esprima sufficienti elementi per motivare l'istanza del Gestore come modifica non sostanziale, considerato che:

- non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06.
- non determina modifiche significative e negative sull'ambiente rispetto all'assetto attualmente autorizzato.

10. PRESCRIZIONI

Gruppi elettrogeni:

- Prima dell'installazione dei nuovi gruppi elettrogeni il Gestore dovrà procedere all'effettuazione delle analisi delle emissioni in atmosfera agli inquinanti CO, NOx e polveri; l'analisi andrà estesa anche al gruppo 6 esistente. I risultati analitici saranno comunicati all'AC e all'Autorità di Controllo, unitamente alla classe di omologazione con riferimento al Regolamento UE 2016/1628 e smi.
- Il gestore deve eseguire periodicamente la manutenzione sui gruppi elettrogeni di emergenza, compresi i serbatoi del combustibile e tutti i sistemi di connessione e regolazione, e annotare in un apposito registro (cartaceo o informatico) le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate.
Le operazioni di manutenzione devono sempre rispettare quanto disciplinato dal fornitore.
- Devono essere registrate tutte le accensioni dei gruppi elettrogeni, precisando durata e motivazioni. Nel Rapporto annuale saranno precisate le ore totali ripartite per tipologia: verifica funzionalità, situazioni critiche o di emergenza (blackout, ...); sarà inoltre riportato il consumo annuale misurato o stimato di gasolio.
- Come precisato dall'art. 272 (impianti e attività in deroga) del D.Lgs. 152/2006, comma 5: *"Sono comunque soggetti al presente titolo⁵ gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento."* In tale evenienza, deve essere preventivamente rilasciata l'autorizzazione da codesta A.C. e le emissioni in atmosfera saranno soggette al rispetto di valori limite di concentrazione.

11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Il PMC, ove del caso, dovrà essere conseguentemente adeguato a cura di ISPRA.

⁵ Titolo I - Prevenzione e Limitazione delle Emissioni in Atmosfera di Impianti e Attività.